

## **Attuazione del Testo Unico di Sicurezza: lavori in corso**

di LORENZO FANTINI

*(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisioni III e VI, Dir. Generale Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro)*

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è considerato fondamentale dal Presidente della Repubblica che ha recentemente evidenziato presso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra, come in una società civile non si possa prescindere dalla salvaguardia e dal rispetto delle norme di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Proprio rispetto alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero ha una sorta di responsabilità per la direzione di alcune attività proprie della regolamentazione di secondo livello: al riguardo, possiamo dire di essere in dirittura d'arrivo per la maggior parte dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

### **Un sistema di salute e sicurezza "concordato"**

Va evidenziato che nel D.Lgs. 81/08 è centrale la realizzazione di un sistema di salute e sicurezza, non episodico, ma concordato tra le amministrazioni e discusso con le parti sociali: si tratta di una novità di rilievo nel panorama giuridico italiano.

Ebbene, pur tra diverse critiche, tutta la parte del T.U. che disciplina come le amministrazioni pubbliche si correlano tra di loro è completa e pienamente operante: l'elemento è poco sottolineato, rispetto agli aspetti di regolamentazione operativa, ma è di grande importanza. Di fatto, vi sono luoghi fisici in cui le amministrazioni si incontrano e dove vengono decisi gli indirizzi delle politiche da intraprendere, quali il Comitato ex articolo 5 che disciplina le politiche di prevenzione e di vigilanza, o la Commissione per gli Interpelli (ex articolo 12) che sta cominciando a lavorare; oltre a questi, per quanto riguarda la Direzione Generale del Ministero, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha già svolto 35 riunioni, in un contesto a volte molto complicato (tenendo presente la complessità della composizione di tale organo formato da 40 componenti dei quali 10 rappresentanti dello Stato, 10 delle Regioni, 10 delle rappresentanze sindacali e 10 di quelle datoriali).

### **I lavori della Commissione Consultiva Permanente**

Anche la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sta passando alla cosiddetta "fase 2" della sicurezza, ovvero quella successiva alla realizzazione della regolamentazione normativa in materia. Si tratta di passare all'applicazione completa delle normative - buone prassi, procedure operative, linee guida - strumenti agili che possano indicare agli operatori come agire in una situazione concreta ed eliminino i rischi o, laddove non sia possibile, li riducano (la stessa Unione Europea evidenzia come non sia necessaria ulteriore regolamentazione specifica e puntuale a livello legislativo e, non a caso, le stesse direttive comunitarie sono diradate).

Ritengo che in tale ambito, l'attività della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sia particolarmente importante: infatti, si è riusciti a trovare un punto d'incontro tra i vari componenti sulla base della fiducia nata nel corso degli anni e si è deciso che tutti i documenti della Commissione siano pubblicati nella sezione "sicurezza sul lavoro" del sito del Ministero del Lavoro

(<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro>).

In particolare, va segnalato l'ultimo documento "Le buone prassi in materia di ambienti confinanti" che, in virtù delle recenti stragi in tali ambienti (silos, pozzi, cisterne), rappresenta la prima buona prassi elaborata e pubblicata in materia. Tale documento è a disposizione di ciascun operatore e scaricabile dal sito, dove è possibile trovare anche altri documenti della stessa natura (come le procedure per la corretta fornitura del calcestruzzo in cantiere, un documento relativo al sollevamento di persone con attrezzature non progettate a tal fine, ecc.) Inoltre, nel medesimo sito stanno per essere inserite tutta una

serie di buone prassi, validate dalla Commissione. L'obiettivo è quello di parlare il linguaggio delle imprese e andare incontro alle esigenze degli imprenditori, consapevoli del fatto che l'impatto migliore in materia non è quello derivante dalla lettura di una norma di legge, ma dall'applicazione di procedure che abbiano già dimostrato sul campo la loro validità, per spingere le aziende all'adozione dei sistemi di gestione della sicurezza, che rappresentano il vero futuro della sicurezza.

## **Novità e aggiornamenti**

Nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente, c'è stata una notevole accelerazione dei lavori, che ha portato alla concretizzazione di una serie di attività, tuttora in corso: la Commissione stessa si è data un regolamento interno, che ha previsto la formazione di 9 Comitati Tecnici, ciascuno dei quali si occupa di una materia specifica (cantieri, stress lavoro-correlato, qualificazione imprese, attrezzature di lavoro, agenti chimici, agenti fisici, ecc.): tali Comitati sono al lavoro al fine di produrre una documentazione specifica in merito alle tematiche in oggetto. La Commissione va pensata come entità dinamica e non statica: oltre alle riunioni che si svolgono ogni mese, vi sono attività in corso che coinvolgono Regioni e Parti sociali: lo dico anche nell'eventualità che qualcuno volesse avere un'interlocuzione con questo sistema, al fine di far confluire le proposte operative nei documenti della Commissione. È infatti possibile proporsi attraverso i canali rappresentati nella Commissione.

### *Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi*

Questo tipo di Sistema, composto da diversi Comitati, ha prodotto ultimamente alcuni importanti documenti, quali il documento relativo alle procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi. Tale documento richiama l'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08, che prevedeva che le aziende non potessero più fare l'autocertificazione della valutazione dei rischi dalla fine del mese di giugno; in seguito il Decreto Legge 57 - recentemente convertito in Legge (L. n. 101/2012 del 12/07/2012) - ha posticipato il termine di tale scadenza al dicembre 2012.

La norma non indica che, venendo meno l'autocertificazione, bisogna fare il DVR "ordinario", ma stabilisce che le aziende fino a 10 lavoratori effettueranno la valutazione dei rischi attraverso una serie di procedure predefinite. È bene precisare che la valutazione dei rischi è il vero obbligo, mentre il documento è solo una formalizzazione della valutazione stessa: la formalizzazione di tale valutazione avverrà attraverso le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, per le quali il documento è stato approvato lo scorso 16 maggio dalla Commissione. Si prevede che a raccogliere il parere della Commissione sia un Decreto Interministeriale che sarà pronto prima della fine dell'estate, e che si ipotizza possa uscire a settembre. Peraltro, si ritiene che l'entrata in vigore di questo documento non debba essere immediata, ma procrastinata di alcuni giorni, in maniera tale da poter sfruttare un lasso di tempo di 3-4 mesi, per consentire alle aziende fino a 10 lavoratori di applicare le procedure standardizzate. Le procedure non saranno "semplificate", ma "standardizzate": la scelta è quella di guidare le imprese alla corretta redazione del documento, ma non attraverso la compilazione di una semplice scheda di autocertificazione, come previsto fino ad ora; anche perché, pur non esistendo una procedura di contestazione da parte dell'Unione Europea, quest'ultima sta pressando molto su questo aspetto.

### *La qualificazione dei formatori*

L'approvazione il 21 dicembre scorso di due Accordi relativi alla formazione del datore di lavoro che svolge in proprio i compiti di RSPP e alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti ha suscitato diverse polemiche.

In relazione alle diverse perplessità, la Commissione sta preparando una circolare esplicativa, con elementi specifici e concreti, che sarà inviata al vaglio della Commissione Stato-Regioni per l'approvazione.

In questa circolare esplicativa i due Accordi saranno sviscerati, per dare chiarezza ad alcuni concetti. In particolare, sugli Accordi c'era un passaggio significativo, relativo alla mancanza di indicazione dei requisiti dei soggetti formatori. Ciò è dovuto al fatto che il D.Lgs. 81/08 prevede che tali requisiti non siano stabiliti con accordi, ma siano indicati in un accordo a parte, approvato dalla Commissione Consultiva. A tale proposito, va segnalato che tali criteri sono stati recentemente elaborati dalla Commissione stessa e stanno per essere recepiti in un Decreto Interministeriale dei Ministeri del Lavoro e della Salute che dovrebbe uscire durante l'estate.

Il documento sarà importante perché evidenzierà una griglia di criteri di qualificazione dei formatori, che cercheranno di combinare l'elemento scolastico universitario e l'esperienza professionale svolta sul campo. In proposito riteniamo di aver fatto chiarezza e soprattutto di aver mandato fuori mercato presunti esperti in materia senza reali requisiti.

### *La qualificazione delle imprese*

Quello relativo alla qualificazione delle imprese è un tema molto delicato.

Un minimo etico di conoscenze va chiesto anche alle imprese, ossia ai soggetti che, per legge, sono i principali responsabili della salute e sicurezza sul lavoro, almeno in quei settori connotati da rischio infortunistico particolarmente elevato. La "qualificazione delle imprese" viene regolamentata, nel D.Lgs. 81/08, dall'articolo 27, in cui si disciplina sia una qualificazione generale, che una relativa all'edilizia, che prende la forma della patente a punti.

In Commissione, da oltre 2 anni stiamo lavorando sia ai criteri di qualificazione generale, che sulla patente a punti in edilizia.

Dopo un periodo di scontro tra le parti sociali, la patente a punti in edilizia era stata abbandonata e i lavori erano stati sospesi, in attesa che le parti sociali trovassero un accordo. La novità è che il Ministro Fornero ha dato preciso mandato al sottoscritto di riaffrontare il tema della patente a punti in edilizia. Non sarà una cosa semplice, in quanto le organizzazioni datoriali e sindacali sono divise, ma il tema è tornato nell'agenda delle attività della Commissione Consultiva.

Invece, nell'ambito del sistema di qualificazione in generale, i lavori sono piuttosto avanzati e il documento stesso dovrebbe uscire in tempi rapidi. La qualificazione servirà innanzitutto a permettere ai titolari di determinate caratteristiche di essere favoriti negli appalti e nei finanziamenti pubblici. Inoltre, la qualificazione consentirà anche di valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, attualmente valutata con l'iscrizione alla Camera di Commercio e con l'autodichiarazione. Infatti, non è possibile rimanere in tale regime transitorio: bisogna chiedere alle imprese appaltatrici la dimostrazione del possesso dei requisiti sostanziali - relativi a formazione, informazione, addestramento, valutazione dei rischi, esistenza di personale con specifica esperienza - che sono tutelanti non solo nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice, ma anche nei confronti del datore di lavoro committente, che ha titolo per poter chiedere la dimostrazione di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza.